



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 23 DEL 28-06-2021

Reg. generale n. 68 del 28-06-2021

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 21/57 DEL 19 MAGGIO 2020. PRESA D'ATTO DELL'APPLICABILITA' DELLE ORDINANZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 18 GIUGNO 2021 E DEL 22 GIUGNO 2021.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con cui viene prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale ed in particolare l'art. 1 *"Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35"*;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute del 18 giugno 2021, in particolare l'art. 1, che dispone l'applicabilità delle misure della zona bianca, nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento recante "Indicazioni della conferenza delle regioni e delle province autonome sulle zone bianche" del 26 maggio 2021;

RICHIAMATI i propri precedenti atti e provvedimenti emanati in coerenza con le disposizioni regionali e governative, con i quali sono state adottate misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute del 22 giugno 2021, in particolare delle disposizioni contenute nell'art. 1, che dispone: *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro,*

l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario”;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 21/57 del 19 maggio 2020, che obbligava all'utilizzo dei presidi a protezione delle vie respiratorie sul territorio comunale, sia in spazi chiusi che all'aperto;

VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 83, articolo 32, che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO quanto previsto dagli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (GU Serie Generale n. 125 del 16/05/2020);

Tutto ciò premesso;

ORDINA

la revoca, con effetto immediato dalla data di pubblicazione, dell'ordinanza sindacale n. 21/57 del 19 maggio 2020 e l'applicabilità dell'ordinanza del Ministero della salute del 22 giugno 2021, in particolare delle disposizioni contenute nell'art.1: *“Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario”.*

In caso di inottemperanza, salvo che il fatto costituisca reato, la violazione alla presente disposizione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

DISPONE

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio comunale, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa;
- che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, alla Questura, al Comando provinciale Carabinieri, al Comando di Polizia Locale;

AVVERTE altresì

- che avverso il presente provvedimento gli interessati potranno proporre:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona entro 60 gg. dalla notifica anche a mezzo di pubblici proclami;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.;
- decorrenti ambedue i termini dalla notifica o piena conoscenza del presente provvedimento;

AVVERTE infine

che il Funzionario responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale e Amministrativa - Commercio - Suap";

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Barbara Foglia

Il Sindaco
Franco Capponi